



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

ALLEGATO B

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI - ISCRIZIONE AGLI ELENCHI REGIONALI DI CENTRI SPECIALIZZATI, CENTRI NON SPECIALIZZATI, FIGURE PROFESSIONALI E OPERATORI.

La Regione Molise, avvalendosi del portale *Digital Pet* messo a disposizione dal Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) in collaborazione con il Ministero della Salute, istituisce gli elenchi regionali di:

- Centri specializzati in Terapia Assistita con gli Animali e in Educazione Assistita con gli Animali (di seguito TAA/EAA) e strutture non specializzate;
- Figure professionali e operatori che erogano IAA;
- Anagrafe degli animali coinvolti in IAA.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASREM ha la responsabilità di accogliere e valutare le istanze di iscrizione agli elenchi, secondo le procedure descritte nel presente documento.

Per tutte le definizioni relative a tipologie di strutture, di interventi e di profili professionali, si rimanda all'Accordo Stato Regioni del 25/03/2015.

A. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI

1. Iscrizione dei Centri specializzati in TAA/EAA e delle strutture non specializzate

Tutti i centri specializzati in TAA/EAA e le strutture pubbliche e private non specializzate che ospitano IAA devono essere in regola con le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.).

Inoltre, sono soggetti all'obbligo del possesso di una *nulla osta* della ASREM le seguenti tipologie di centri/strutture:

- i centri specializzati in TAA/EAA;
- le strutture non specializzate che erogano TAA sia con animali residenziali, che senza animali residenziali;
- le strutture non specializzate che erogano EAA con animali residenziali.

Le procedure per il rilascio del *nulla osta* sono indicate al punto B del presente Allegato.

I centri e le strutture che hanno l'obbligo del *nulla osta* sono tenute a fare richiesta di rilascio dello stesso alla ASREM.

Le strutture non specializzate che erogano EAA senza animali residenziali e quelle che erogano Attività Assistita con gli Animali (di seguito AAA) non hanno obbligo di *nulla osta*.

Le strutture che erogano IAA hanno l'obbligo di verificare che le figure professionali ed operatori coinvolti nei propri interventi siano regolarmente iscritti agli elenchi pubblicati sul portale *Digital Pet*. Fino al 25/03/2018, possono essere coinvolti operatori e figure professionali non ancora iscritti nell'elenco regionale, ma comunque in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida.

2. Iscrizione delle figure professionali e operatori

Le figure professionali e gli operatori che intendono effettuare IAA devono essere iscritti agli elenchi nazionali pubblicati sul portale *Digital Pet*.

Per l'iscrizione a tali elenchi, le figure professionali e gli operatori che si sono formati sul territorio della Regione Molise, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità, rilasciato dai centri di formazione riconosciuti dalla Regione stessa, per il profilo specifico richiesto per l'attività svolta, così come disciplinato al Capitolo 4 delle Linee Guida nazionali per gli IAA allegato all'Accordo Stato Regioni del 25/03/2015.

Le figure professionali e operatori in possesso di attestati a corsi di formazione in IAA antecedenti all'emanazione delle Linee guida e/o che già operano nel campo degli IAA, fino al 25/03/2018 potranno richiedere la valutazione della propria formazione ed esperienza pregressa. Tale valutazione è rimessa alla Segreteria scientifica dell'Ente di formazione secondo quanto previsto nell'Allegato A.

Coloro che hanno ottenuto l'idoneità dal CRN IAA attraverso la procedura di riconoscimento della formazione pregressa attuata in collaborazione con il Ministero della Salute, saranno iscritti agli elenchi sopra citati direttamente dal CRN IAA.

Coloro che conseguono attestati di idoneità al termine di corsi erogati da Enti di formazione accreditati, riconosciuti dalla Regione Molise, saranno iscritti direttamente nei registri da parte degli enti di formazione stessi (come da procedura prevista nell'allegato A).

Qualora fossero stati erogati corsi di formazione in IAA nel periodo intercorrente tra il 25 marzo 2016 e l'approvazione del presente documento, la Commissione istituita presso la Regione Molise (vedi allegato A) provvederà a verificare la coerenza dei contenuti dei corsi con le Linee guida e comunicherà se il percorso è da ritenersi valido ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui sopra. Nel caso siano riscontrate carenze potrà suggerire integrazioni del percorso formativo al fine di tutelare il discente che, in buona fede, abbia frequentato lo stesso.

3. Iscrizione degli animali coinvolti in IAA

L'iscrizione agli elenchi degli animali coinvolti in IAA, attualmente in fase di definizione, seguirà le disposizioni che verranno emanate dal Ministero della Salute.

B. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

I Centri specializzati che erogano TAA ed EAA, le strutture non specializzate che erogano TAA e le strutture non specializzate che erogano EAA con animali residenziali devono richiedere il nulla osta presentando istanza "informatizzata" attraverso il portale *Digital Pet*. Sarà necessario accedere al portale, iscriversi in qualità di legale rappresentante della struttura e procedere alla registrazione della struttura che si rappresenta.

I suddetti centri hanno l'obbligo di adeguarsi alle nuove norme entro il 25/03/2018.

Il nulla osta – redatto in conformità al modello allegato – è rilasciato, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, a seguito della verifica dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti nelle Linee guida e qui riassunti. Contestualmente al rilascio del nulla osta le strutture saranno iscritte nel portale nazionale *Digital Pet*. Le strutture devono comunque essere in regola con le norme/autorizzazioni di natura amministrativa, edilizia, sanitaria previste dalla normativa vigente.

I criteri per il rilascio del nulla osta sono differenziati per centri specializzati e strutture non specializzate.

1. Centri specializzati in TAA e EAA

Requisiti strutturali

I Centri specializzati devono prevedere almeno:

1. accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
2. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
3. area/e per l'erogazione degli Interventi;
4. locali e servizi igienici per gli operatori;
5. locale o area per familiari e accompagnatori;
6. aree di riposo e di igiene per gli animali;
7. locale ad uso infermeria veterinaria;
8. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata;

L'area/e per l'erogazione degli Interventi deve essere:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:

- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;

- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti, tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

Requisiti gestionali

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

1. Rappresentante legale;
2. In caso di TAA, Direttore Sanitario; tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. In caso di EAA, Responsabile del Centro; tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. Figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti.

Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

1. Direttore Sanitario, veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
2. Responsabile del benessere animale, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
3. Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti.

Una stessa persona può rappresentare più di una figura professionale, purché sia dimostrato il possesso dei relativi titoli e competenze.

2. Strutture non specializzate che erogano TAA e EAA con animali residenziali

I criteri stabiliti nelle Linee guida per il rilascio del nulla osta a questo tipo di strutture sono i seguenti:

- nelle strutture senza animali residenziali particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle "aree per l'erogazione degli interventi" descritti al precedente paragrafo B.1.
- nelle strutture non specializzate con animali residenziali devono essere presenti ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.

C. FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CENTRI E DELLE STRUTTURE

A seguito del rilascio del nulla osta, la ASREM procede all'iscrizione delle strutture nel portale nazionale "*Digital Pet*" (Art. 7, lettera d dell'Accordo Stato Regioni) validando i dati inseriti dal Responsabile della struttura.

D. ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DI PROGETTO DI TAA/EAA E DEI CENTRI E STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE

La progettazione degli interventi di TAA/EAA deve seguire le modalità operative indicate al capitolo 7 delle Linee guida nazionali per gli IAA.

L'impiego e la scelta degli animali deve essere effettuata in osservanza delle indicazioni contenute nel capitolo 8 delle citate Linee guida.

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 25/03/2015 (Art. 7, lettera f) i Responsabili di Progetto, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono tenuti ad inserire nell'apposita sezione del portale *Digital Pet* i progetti di TAA ed EAA attivati nell'anno.



MARCA DA BOLLO

**NULLA OSTA DELLE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI
RILASCIATO AI SENSI DELL'ART.7 b) – ACCORDO STATO REGIONE 25/03/2015**

IL DIRETTORE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(indicare struttura/servizio)

VISTA la richiesta informatizzata presente sul portale Digital Pet del __/__/__ del Sig. in qualità di legale rappresentante del centro specializzato/struttura non specializzata denominata con sede a Via, finalizzata al rilascio del nullaosta per gli Interventi Assistiti con gli animali;

VISTO il DCA n. ____ del ____/____/2018 che ha emanato specifiche disposizioni in merito;

VISTO l'Accordo Stato Regioni del 25/03/2015 che ha approvato le nuove Linee guida in materia di Interventi Assistiti con gli animali;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato in data..... nel corso del quali sono stati verificati i requisiti strutturali e gestionali previsti dal citato DCA

DICHIARA

Che NULLAOSTA, esclusivamente per quanto riguarda il possesso dei requisiti individuati come necessari nelle Linee Guida nazionali per IAA, all'erogazione di Interventi Assistiti con gli Animali da parte del centro specializzato/struttura non specializzata (*indicare denominazione*) sito a in via n°

È obbligatorio, altresì:

- comunicare alla ASREM UOC Igiene degli allevamenti e P.Z. l'inizio dei progetti con una relazione del veterinario dell'equipe multidisciplinare;
- trasmettere alla ASREM UOC Igiene degli allevamenti e P.Z. e al Centro di referenza nazionale per gli IAA, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei progetti attivati nell'anno con una sintetica descrizione dello svolgimento, dell'utenza coinvolta e dei risultati raggiunti.

Luogo e data.....

Timbro e firma
dell'Autorità competente



MARCA DA BOLLO

**ATTESTATO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE STRUTTURE CHE
EROGANO IAA SENZA OBBLIGO DI NULLAOSTA**

IL DIRETTORE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(indicare struttura/servizio)

VISTA la richiesta informatizzata presente sul portale Digital Pet del ___/___/___ del Sig. in qualità di legale rappresentante del centro specializzato/struttura non specializzata denominata con sede a Via, finalizzata all'iscrizione negli elenchi informatizzati delle strutture non specializzate che erogano Interventi Assistiti con gli animali

VISTO il DCA n. ___ del ___/___/2018 che ha emanato specifiche disposizioni in merito;

VISTO l'Accordo Stato Regioni del 25/03/2015 che ha approvato le nuove Linee guida in materia di Interventi Assistiti con gli animali;

ATTESTA

Che la struttura non specializzata *(indicare denominazione)* sita a in via n° è stata iscritta nell'elenco informatizzato delle strutture non specializzate senza obbligo di nullaosta che erogano IAA.

Per le strutture che erogano EAA, è obbligatorio:

- comunicare alla ASREM – UOC Igiene degli allevamenti e P.Z. l'inizio dei progetti con una relazione del veterinario dell'equipe multidisciplinare;
- trasmettere alla ASREM UOC Igiene degli allevamenti e P.Z. e al Centro di riferimento nazionale per gli IAA, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei progetti attivati nell'anno con una sintetica descrizione dello svolgimento, dell'utenza coinvolta e dei risultati raggiunti.

Luogo e data.....

Timbro e firma
dell'Autorità competente
